



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 07/04/2020 n. 7

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno Duemilaventi il giorno Sette del mese di Aprile alle ore 17:00, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta PUBBLICA, i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	TOMBOLINI GIANLUIGI	SINDACO	Si
2	PAOLUCCI MARIO	CONSIGLIERE	Si
3	CALDUCCI GABRIELE	CONSIGLIERE	Si
4	IPPOLITI ROSSANA	CONSIGLIERE	Si
5	BILO' DAVIDE	CONSIGLIERE	Si
6	BRACONI ROMINA	CONSIGLIERE	Si
7	CARLETTI GLORIA	CONSIGLIERE	No
8	SAMPAOLESI SABRINA	CONSIGLIERE	Si
9	SPINSANTE LUCA	CONSIGLIERE	Si
10	SELVA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Si
11	GRACIOTTI LAURA	CONSIGLIERE	Si
12	MARCELLI MAURO	CONSIGLIERE	Si
13	CARUSO PRISCILLA	CONSIGLIERE	Si
	Presenti N. 12	Assenti N. 1	

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il Segretario Comunale DOTT.SA MARINA CESANELLI .

Assume la Presidenza il Signor TOMBOLINI GIANLUIGI

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
SPINSANTE LUCA, BILO' DAVIDE e SELVA ALESSANDRO



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il comma 169 dell'art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;
- l'art 193 comma 3 del T.u.e.l Dlgs n. 267/2000 che prevede la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio;

VISTA la delibera di Giunta n. 29 del 27.02.2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 (G.U. n. 295 del 17.12.2019) con il quale è stato differito al 31.03.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, nonchè Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 28/02/2020, che ha prorogato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario triennale 2020/2022;

VISTO il D. l. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 107, comma 2, che ha ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della legge 160 del 27.12.2019 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'a.f. 2020 e bilancio pluriennale 2020/2022) che abolisce, a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi dal 739 al 783 della sopracitata Legge di Bilancio 2020 che disciplinano la nuova Imposta Municipale Propria ed in particolare il comma 780 dove vengono espressamente elencate le abrogazioni legislative, le eccezioni e, a residuale chiusura, viene precisato che sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente Legge;

DATO ATTO, pertanto, che la Legge di bilancio 2020 ha, così, soppresso la Tasi, disciplinando tutto in un'unica imposta patrimoniale i due prelievi esistenti fino al 2019;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

TENUTO CONTO che la nuova IMU riprende per quel che concerne i presupposti impositivi, la determinazione delle fattispecie imponibili, le modalità di calcolo della base imponibile nonché per quel che riguarda la disciplina delle riduzioni e delle esenzioni, i principi generali posti alla base della vecchia normativa IMU, presentando modifiche ed innovazioni che si possono definire di dettaglio rispetto alla vecchia normativa e che non incidono in maniera sostanziale sul gettito complessivo previsto per tale entrata rispetto al prelievo tributario in vigore fino al 2019;

CONSIDERATO che gli elementi essenziali della nuova IMU sono i seguenti:

- a) presupposto dell'imposta è il possesso di immobili ad eccezione dell'abitazione principale, salvo si tratti di unità abitativa classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- b) per immobili si intendono i fabbricati iscritti o che devono essere iscritti in catasto, le aree edificabili e i terreni agricoli a qualsiasi uso destinati compresi i terreni incolti;
- c) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- d) sono equiparate ad abitazione principale:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
 - un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia e Corpo -nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - unità immobiliare posseduta da anziani che stabiliscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate e, a differenze delle precedenti previsioni, purché tale equiparazione sia prevista nel Regolamento IMU dell'Ente;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

e) soggetti passivi sono: i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; l'aliquota di base per tale categoria è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentare sino al 1,06 per cento punti percentuali o diminuirla sino allo 0,76%;

g) la base imponibile è ridotta del 50% nei casi riassunti di seguito:

- per i fabbricati di interesse storico;

- per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;

- per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, purché il contratto sia registrato e il comodante non possieda più di due immobili entrambi nello stesso comune e di cui uno adibito a propria residenza; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

h) sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e le casistiche di cui al comma 758;

h) per le abitazioni locate a canone concordato l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune e ridotta al 75 per cento;

i) fino al 2021, l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita è pari allo 0,1 per cento, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; dal 2022 sono esenti IMU;

l) l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e il Comune può solo ridurla;

m) per le abitazioni principali non esenti del gruppo catastale A/1, A/8 e A/9 l'aliquota è pari allo 0,5 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale;

n) per tutti gli immobili, in generale, al di fuori delle casistiche precise di cui sopra, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla fino all'1,06 per cento;

p) il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

q) in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

DATO ATTO che è in corso di approvazione un Regolamento IMU adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'IMU nei limiti, tuttavia, previsti dalla nuova disciplina, al fine di stabilire essenzialmente i seguenti punti: l'equiparazione ad abitazione principale delle unità immobiliare posseduta da anziani che stabiliscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate e disciplinare le caratteristiche di sopravvenuta fatiscenza per gli immobili inagibili;

CONSIDERATO:

- che i commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), limitano, in deroga alla potestà regolamentare del Comune, la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente alle fattispecie individuate con Decreto del Ministero dell'Economia;

- che le delibere di approvazione delle aliquote non produrranno effetto se non redatte accedendo al Portale del Federalismo Fiscale e compilando un prospetto formulato secondo il suddetto Decreto di cui al punto sopra;

- che tale decreto e tale prospetto non sono stati emanati;

RILEVATO che l'obbligo di cui ai commi 756 e 757, di deliberare secondo gli standard del MEF, decorre dal 2021 così come chiarito anche dal Ministro delle finanze con propria risoluzione n. 1/2020;

TENUTO CONTO che il presente atto si inserisce nel procedimento volto all'approvazione del bilancio preventivo, dal cui schema mutua i valori di riferimento della programmazione economica, per finanziare la quale, è indispensabile articolare l'aliquota ordinaria usufruendo della possibilità data ai Comuni di deliberarle in aumento e in diminuzione, assicurando il pareggio di bilancio e, quindi, il completo finanziamento dei programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica al fine di assicurare il mantenimento degli stessi livelli qualitativi dei servizi precedentemente erogati.

VALUTATO, pertanto, necessario mantenere lo stesso prelievo tributario del 2019, dato dalla somma dell'IMU e della TASI, riconfermando la differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, con riferimento alle singole categorie così come fatto fino al 2019;

RITENUTO, per tutti i motivi sopraesposti, di voler deliberare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, considerando le stesse fattispecie del 2020 e la somma di IMU e TASI previste nel 2019, con il seguente risultato:



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

A – 0,5%, previsto per legge, per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze così come previste dalla norma, i cui immobili siano classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 non rientranti nell'esenzione;

B – 0,61% a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purchè sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

C – 0,57% a favore di quei soggetti che siano proprietari di immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare lo stesso quale abitazione principale, avervi, pertanto, la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno tre persone conviventi. I proprietari interessati dovranno produrre, pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta, autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di trovarsi nelle condizioni suddette. Sono fatte salve tutte le dichiarazioni già presentate, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

D) – 1,06% per le aree edificabili;

E) – 1,01% per gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C/1 (negozi), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), D/1 (opifici), D/2 (Alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività commerciale), purchè il soggetto passivo dell'imposta coincida con il soggetto che vi svolge l'attività e sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

F) – 1,06% aliquota ordinaria base per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra;

PRECISATO che le aliquote sopraindicate sono finalizzate a garantire un gettito sufficiente per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi per i servizi da destinare alla popolazione per fronteggiare gli effetti delle decurtazioni ai trasferimenti statali operate con il D.L.95/2012 (Spending Review) incrementate con la Legge di Stabilità 2016;

DATO ATTO che per tutto quanto non enunciato si rimanda alla disciplina di cui ai commi dal 739 al 783 della sopracitata Legge di Bilancio 2020;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che le aliquote e i Regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

stesso anno;

VISTA, in attesa del decreto attuativo di cui ai commi 756 e 757 della Legge di Bilancio 2020, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 27.02.2020, con la quale, in un'ottica di efficienza e continuità, la dipendente Maria Teresa Di Nicola è stata nominata funzionario responsabile della nuova IMU, così come già nominata Responsabile IUC con delibera di Giunta n. 84 del 22 aprile 2014,;

VISTO il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f); Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal dott. Maria Teresa Di Nicola, Responsabile Ufficio Tributi, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal P. Az.le Alfio Camillucci, Responsabile ufficio ragioneria, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa mediante alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:

- Consiglieri presenti	n. 12
- Consiglieri votanti	n. 12
- voti favorevoli	n. 12
- voti contrari	n. /
- Astenuti	n. /



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

1) di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2020 , come di seguito riportato:

A – 0,5%, come previsto per legge, per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze così come previste dalla norma, i cui immobili siano classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 non rientranti nell'esenzione;

B – 0,61% a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purché sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

C – 0,57% a favore di quei soggetti che siano proprietari di immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare lo stesso quale abitazione principale, avervi, pertanto, la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno tre persone conviventi. I proprietari interessati dovranno produrre, pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verificano le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta, autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di trovarsi nelle condizioni suddette. Sono fatte salve tutte le dichiarazioni già presentate, per l'ICI, negli anni precedenti e la cui situazione è rimasta immutata;

D – 1,06% per le aree edificabili

E – 1,01% per gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C/1 (negozi), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), D/1 (opifici), D/2 (Alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività commerciale), purché il soggetto passivo dell'imposta coincida con il soggetto che vi svolge l'attività e sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

F – 1,06% aliquota ordinaria per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra e di quelli per cui per legge stabilisce un'aliquota base ad hoc;

2) di dare atto che per tutto quanto non enunciato espressamente si rimanda alla disciplina di cui ai commi dal 739 al 783 della sopracitata Legge di Bilancio 2020;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

3) di predisporre la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale così come previsto ai sensi dell'art. 1 comma 767 della l. 160/2019.

Dopodiché,

L CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese mediante alzata di mano dai 11 consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:

- Consiglieri presenti	n. 12
- Consiglieri votanti	n. 12
- voti favorevoli	n. 12
- voti contrari	n. /
- Astenuti	n. /

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SA MARINA CESANELLI

IL PRESIDENTE
TOMBOLINI GIANLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

attesta

che la presente deliberazione:

(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della L.18.6.2009 n.69) per quindici giorni consecutivi dal 14/04/2020 al giorno 29/04/2020

Numana li 14/04/2020

Il Responsabile del Servizio
TASSOTTI STEFANIA